

Massimo Travostino

Le fotografie nella legge sul diritto d'autore

***un excursus sulla loro tutela e gli specifici problemi connessi alle
fotografie che riproducono opere d'arte figurativa***

Le tre tipologie di fotografie previste dalla legge sul diritto d'autore 2

La distinzione tra le fotografie "opere dell'ingegno di carattere creativo" e le "semplici fotografie" 5

La distinzione tra le "semplici fotografie" e le fotografie "documentali" 6

La distinzione tra le fotografie di opere d'arte figurativa e opere d'arte architettonica 8

L'analisi di uno specifico caso di fotografie che riproducono opere d'arte figurativa 9

L'analisi delle immagini dal punto di vista giuridico e gli eventuali limiti derivanti dalle norme in
materia di diritto d'autore 10

La duplicità dell'oggetto della possibile tutela 10

La qualificazione delle Immagini e le conseguenze dal punto di vista della tutela giuridica 10

Considerazioni in merito alla digitalizzazione di fotografie su materiale analogico
(pellicola, carta fotografica) 12

La paternità e l'attribuzione delle Immagini: un diritto morale sulle "semplici fotografie"? 13

Gli oggetti ritratti dalle Immagini: la tutela del opera del diritto d'autore 14

Altre possibili limitazioni relative alle disposizioni in materia di beni culturali 14

Le disposizioni in materia di beni culturali 14

In particolare: i beni culturali di interesse religioso 16

Questa opera è distribuita con [licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia](#), 2009, Massimo Travostino – Studio Legale Pecoraro-Travostino per conto di Sistema Bibliotecario del Politecnico di Torino

Massimo Travostino

Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Torino dal 1996, Specialista in diritto degli scambi transnazionali, svolge attività di assistenza e consulenza legale in materia di diritto commerciale e dei contratti pubblici, con particolare specializzazione in materia di proprietà intellettuale, *information technology*, diritto dell'informazione e delle comunicazioni.

Svolge attività di docenza in Master e Corsi di formazione e scrive per riviste italiane ed estere. È componente della Commissione Informatica del [Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino](#), dell'Executive Committee dell'[International Association for Entertainment Lawyers](#) e del comitato scientifico del [Centro Studi di Informatica Giuridica](#).

È *founding fellow* del [NEXA Center for Internet and Society](#) del Politecnico di Torino, nonché membro, dal 2003, del gruppo di lavoro [Creative Commons Italia](#).

Le tre tipologie di fotografie previste dalla legge sul diritto d'autore

Nell'attuale assetto normativo la legislazione italiana sul diritto d'autore distingue tre diverse tipologie di fotografie: le fotografie come opere d'arte, le semplici fotografie e le mere riproduzioni di oggetti materiali.

Le "opere fotografiche" sono quelle esplicitamente menzionate nell'elencazione dell'art. 2 della legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941, anche "Ida"): "*le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II*". La loro tutela prevede, al pari delle altre opere dell'ingegno di carattere creativo, una serie di diritti morali e di diritti patrimoniali spettanti in capo al fotografo. In particolare, ai sensi degli artt. 12 e seguenti Ida il fotografo ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, esercitando in via esclusiva tutta una serie di facoltà, quali quelle di riproduzione e duplicazione, trasformazione ed elaborazione, distribuzione, commercializzazione, diffusione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico, esibizione, noleggio e prestito.

I diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti all'autore durano tutta la vita di questo e fino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte (art. 25 Ida e legge n. 52/1996)

Le "semplici fotografie" sono quelle di cui al titolo II, capo V, dalla Ida, e cioè "*le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche*" (art. 87 Ida).

Sulle semplici fotografie la legge attribuisce al fotografo una serie di diritti cosiddetti "connessi" al diritto d'autore: il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia (art. 88), ovviamente fatti salvi gli eventuali diritti di immagine dei soggetti ritratti, nonché i diritti d'autore sulle opere d'arte figurativa oggetto della fotografia.

La durata di tali diritti connessi che spettano all'autore della semplice fotografia è di vent'anni dalla data di produzione della fotografia (art. 92 Ida).

Tali fotografie devono riportare il nome del fotografo, la data dell'anno di produzione della fotografia e il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata: in caso contrario, non è considerata abusiva la riproduzione senza il consenso del fotografo, a meno che quest'ultimo non provi la mala fede del riproduttore (art. 90).

Le mere riproduzioni di oggetti materiali, quali "*le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili*" (art. 87, comma 2, Ida), non sono comprese tra le "semplici fotografie" di cui al primo comma sopra citate e nella tutela a queste fornita. Si tratta delle fotografie cosiddette "documentali", il cui scopo non va oltre la mera documentazione e rappresentazione dell'oggetto rappresentato.

Tali fotografie, di per sè, non godono di alcuna tutela ad opera della legge sul diritto d'autore (ovviamente sempre facendo salva l'eventuale tutela di cui godono gli scritti e, in generale, gli oggetti materiali da queste ritratti).

La distinzione tra le fotografie “opere dell’ingegno di carattere creativo” e le “semplici fotografie”

La giurisprudenza ed i commentatori hanno elaborato nel corso del tempo una serie di criteri per stabilire l’appartenenza delle immagini ad una delle tre categorie sopra indicate.

In generale, si può dire che la distinzione tra le opere fotografiche e le semplici fotografie sta nella presenza o meno di un elemento di personale interpretazione della realtà da parte del fotografo, tale da differenziare in maniera percepibile la riproduzione oggettiva della realtà dalla riproduzione fatta dal fotografo, dotata di elementi creativi originari. Si è detto che la fotografia come opera d’arte è “un’entità estetica intenzionale”¹, rispetto alla quale i giudici parlano di volta in volta di: “*sussistenza o meno del carattere creativo*” (Pretura Torino, 27-05-1996), *personale e sostanziale rielaborazione delle immagini da parte del fotografo*” (Tribunale Bari, 20-02-1998), “*fotografiacaratterizzata da giochi di luci ed ombre, taglio particolare dell’immagine, e fuga prospettica della facciata dell’edificio lungo il corso che lo costeggia*” (Pretura Torino, 27-05-1996), “*personale e sostanziale rielaborazione delle immagini da parte del fotografo*” (Tribunale Roma, 24-02-1998), “*originalità dell’inquadratura*” “*impostazione immagine*” “*capacità di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà evocata*” (Trib. Firenze 16 febbraio 1994), “*capacità di cogliere al volo il momento significativo di un evento*” (Trib. Catania 11 settembre 2001), “*impronta personale dell’autore risultante da più elementi*” (App. Milano 5 novembre 1993). Insomma, quello che i giudici cercano nell’opera fotografica è la presenza di un’impronta personale dell’autore, che di volta in volta può essere individuata nella “*fantasia*”, nel “*gusto*” e nella “*sensibilità*”, nella capacità dell’immagine “*di trasmettere le emozioni proprie del fotografo*” (Trib. Milano 28-6-1993). In base a quanto osservato dai giudici della Corte d’Appello di Milano, è da considerare “*semplice fotografia*” quell’immagine “*frutto di sicura professionalità, in quanto vi si riscontra un’accurata ricerca e composizione degli oggetti fotografati, un’equilibrata relativa reciproca collocazione, uno studiato e non casuale uso della luce, ma che, non ritrasmettendo alcuna reinterpretezione soggettiva della realtà e non evocando alcuna particolare suggestione, risulti priva di quel livello di originalità e creatività che giustificano la tutela delle opere dell’ingegno ai sensi dell’art. 2 lda* (A. Milano, 07-11-2000).

¹ Salvo DALL’ARTE, *Fotografia e diritto*, Trento, 2004, p. 27.

La distinzione tra le “semplici fotografie” e le fotografie “documentali”

Per quanto riguarda le fotografie della terza tipologia, e cioè le mere riproduzioni di oggetti materiali, i Giudici fanno riferimento alle fotografie “*che sono frutto di un puro processo meccanico ed espressive, al più, della precisione tecnica del mezzo utilizzato*” (Appello Milano 7 novembre 2000), aventi “*mero scopo documentativo*” e non “*figurativo*” (Cass. n.1440/1975).

Insomma: si tratta semplicemente di duplicati dell’originale che, come tali, non meritano protezione alcuna da parte della legge in quanto vi è “*una presunzione di prevalenza dell’oggetto sull’attività di riproduzione quanto al risultato della mediazione fotografica*” (Tribunale Milano, 11-11-1999).

La Cassazione, ad esempio, ha escluso la tutela anche come semplici fotografie per esemplari di banconote inserite come illustrazioni in un libro in forza dell’*” assoluta meccanicità della riproduzione e della mancanza dell’uso di una tecnica di indagine innovativa”*(Cass. n. 183 del 13 gennaio 1988).

Peraltro, specie con riferimento agli “*oggetti materiali*” e ai “*prodotti simili*” di cui al secondo comma dell’art. 87 lda, si riscontrano obiettive difficoltà nel tracciare una linea di demarcazione netta e quanto più possibile oggettiva con le “semplici fotografie”, nell’accezione sopra individuata da parte della giurisprudenza prevalente. Da parte di alcuni si tenta di individuare tale distinzione rispetto alle finalità originarie della fotografia: per cui rimarrebbero escluse dalla tutela le fotografie che hanno mera funzione di riproduzione documentale; e non, invece, quando le fotografie (che pure potrebbero essere in ipotesi le medesime) abbiano una funzione autonoma e ulteriore, quale ad esempio funzione editoriale, pubblicitaria, per la pubblicazione in cataloghi e depliant, o di cronaca. E così si considerano fotografie documentali “*non ogni fotografia riprodotte un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttivo-documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori, quali, ad esempio, la commercializzazione o promozione di un prodotto*”: con la conseguenza che “*Le foto c.d. semplici, riprodotte oggetti materiali, beneficiano della tutela dei diritti connessi a quelli d’autore quando insieme alla funzione meramente documentale (di tali oggetti) abbiano anche funzioni aggiuntive, quali quella editoriale e commerciale (nella specie, è stato riconosciuto il diritto allo sfruttamento esclusivo da parte del fotografo di foto raffiguranti materiale ospedaliero, già inserite in un catalogo)*” (Cass. 21 giugno 2000 n. 8425). Tale interpretazione però presenta il grave problema di rendere impossibile la qualificazione della fotografia attraverso l’esame oggettivo della medesima, in quanto diventa indispensabile rapportare la fotografia al contesto e alle finalità per le quali è stata scattata.

Peraltro, l’interpretazione della natura di tali fotografie risulta ancora più complicata da quanto dispone l’art. 88, terzo comma, LDA, che conferisce al committente il diritto di utilizzazione delle fotografie di “cose” in possesso del committente medesimo: con ciò, costringendo forse a tracciare una distinzione tra “cose” e “oggetti materiali” e “prodotti simili” che, a nostro avviso, risulta di definizione quantomeno incerta.

Merita, al riguardo, segnalare la sentenza del Tribunale di Roma (Tribunale Roma, 24-02-1998) che ha statuito che “*non costituiscono opere dell’ingegno, ma solo immagini tutelate ai sensi*

degli art. 87 seg. l. n. 633/1941, le fotografie di opere d'arte che, ancorché di altissimo livello qualitativo, si limitino a riprodurre fedelmente le opere ritratte, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione delle immagini da parte del fotografo”: in tale caso le immagini sono state considerate, pertanto, semplici fotografie e non opere dell'ingegno, ma nemmeno fotografie documentali sprovviste di qualsiasi tutela. In un altro caso, invece, “*giochi di luci ed ombre, taglio particolare dell'immagine, e fuga prospettica della facciata dell'edificio lungo il corso che lo costeggia*” hanno convinto i giudici a qualificare come opera creativa l'immagine che riproduceva un'opera architettonica (Pretura Torino, 27 maggio 1996).

Va, peraltro, ricordato che ogni immagine presenta caratteristiche differenti e il contesto interpretativo e storico-sociale in cui sono collocate le immagini è suscettibile di influenzare la decisione del giudice: le interpretazioni sopra riportate, pertanto, possono avere un mero significato orientativo che va calato, di volta in volta, nel concreto contesto di riferimento.

La distinzione tra le fotografie di opere d'arte figurativa e opere d'arte architettonica

Va poi riscontrata una possibile distinzione tra le fotografie che hanno ad oggetto le opere d'arte figurativa in senso stretto e le fotografie che hanno ad oggetto opere d'arte architettonica. Quelle relative ad opere d'arte figurativa sono ricomprese esplicitamente dall'art. 87 l. 1 tra le "semplici fotografie": pertanto, secondo alcuni commentatori, almeno in via di principio per le fotografie che ritraggono un'opera d'arte figurativa pare difficilmente prospettabile la protezione delle fotografie "creative" ai sensi dell'art. 2 l. 1. Le fotografie di opere architettoniche, invece, possono rientrare in una o nell'altra categoria, in funzione dei criteri sopra individuati. La *ratio* di tale distinzione verrebbe individuata nel fatto che per le riproduzioni dell'arte figurativa non è richiesto uno sforzo creativo del fotografo, ma soltanto la sua abilità tecnica; mentre per le opere d'arte architettonica il contesto in cui opera l'autore gli consente maggiore libertà d'azione (la scelta dell'inquadratura, i giochi di luce, le geometrie prospettiche): la possibilità di esprimere la personalità dell'autore potrebbe dare luogo ad un'opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore.

Al riguardo, però, va segnalata una decisione relativa ad una fotografia che ritrae un'opera di architettura, secondo la quale le considerazioni sopra svolte circa la difficoltà di individuare la "creatività" in una fotografia di opera figurativa riguarda anche le opere architettoniche: *"Ai fini della distinzione tra opera fotografica (protetta come oggetto di diritto di autore) e semplice fotografia (oggetto di diritto connesso) occorre condurre l'indagine circa la sussistenza o meno del carattere creativo; nel campo delle fotografie che riproducono opere dell'arte figurativa e, segnatamente, opere architettoniche (in cui uno sforzo creativo venne già a suo tempo compiuto dall'autore dell'opera fotografata) difficilmente la fotografia consegue carattere creativo, in quanto la necessaria fedeltà nella rappresentazione oggettiva del soggetto riprodotto, caratteristica naturale di tale tipo di fotografia, ne costituisce anche l'altrettanto necessario limite"* (Pretura Saluzzo, 13-10-1993).

L'analisi di uno specifico caso di fotografie che riproducono opere d'arte figurativa

Si dà il caso di una serie di immagini (“le Immagini”) appartenenti ad un Fondo (il Titolare) di cui si intende indagare lo *status* giuridico, con specifico riferimento alle possibili limitazioni all'utilizzo di tali immagini scaturenti dagli eventuali diritti di proprietà intellettuale spettanti a terzi sulle medesime in base alla legge n. 633 del 22 aprile 1941 (“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”). Vista la rilevanza e la pertinenza della materia, verranno formulate anche alcune considerazioni relative alla applicazione della normativa in tema di beni culturali.

Le Immagini sono pervenute al Titolare in formato analogico (essenzialmente fotografie su carta fotografica e diapositive su vetro) e sono state quindi sottoposte dal Titolare ad un procedimento di digitalizzazione con una risoluzione a 72 dpi. Pertanto esse si trovano oggi a disposizione del Titolare tanto in formato analogico - come erano originariamente al momento dell'acquisto - quanto in formato digitale.

Il Titolare non ha la proprietà degli originali (negativi) delle fotografie analogiche ma solo delle riproduzioni analogiche.

Le Immagini ritraggono:

- scorci di panorami
- piazze e vie cittadine
- palazzi, costruzioni e opere dell'architettura in genere
- monumenti, sculture
- dipinti, disegni e opere dell'arte figurativa in genere.

Gli oggetti ritratti nelle Immagini sono situati sul territorio italiano

- all'aperto ed in luoghi pubblici in generale
- all'interno di musei
- all'interno di chiese
- in luoghi privati.

Si tratta pertanto, pressoché per la totalità delle Immagini esaminate, di fotografie di pitture, di sculture, architettoniche e paesistiche. Nelle Immagini non sono ritratte persone.

Le Immagini risultano essere riproduzioni fedeli ed oggettive degli oggetti ritratti e, sulla base dei criteri interpretativi sopraccitati, non risultano essere presenti tra le Immagini fotografie aventi carattere artistico o comunque dotate di impronta creativa o personale da parte del fotografo.

Le Immagini risalgono alla prima metà del XX secolo o addirittura alla fine del XIX secolo.

L'analisi delle immagini dal punto di vista giuridico e gli eventuali limiti derivanti dalle norme in materia di diritto d'autore

La duplicità dell'oggetto della possibile tutela

Per quanto riguarda le eventuali limitazioni all'utilizzo delle Immagini scaturenti da eventuali diritti di proprietà intellettuale appartenenti a terzi, va anzitutto chiarito che tali diritti possono sussistere tanto sulla fotografia in sé e per sé considerata, quanto sull'oggetto ritratto (che a sua volta potrebbe consistere in un'opera dell'ingegno protetta dalla legge sul diritto d'autore: un quadro, un'incisione, una statua, un'opera architettonica, e così via). L'esame andrà pertanto condotto in relazione ad entrambi le entità oggetto di possibile tutela.

Le osservazioni qui esposte svolte fanno riferimento alla disciplina ed alle disposizioni contenute nella legge n. 633 del 22 aprile 1941 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"). L'analisi non prende in considerazione l'eventuale applicazione di norme previgenti a tale disciplina, rispetto alle quali è possibile compiere specifici ulteriori approfondimenti.

La qualificazione delle Immagini e le conseguenze dal punto di vista della tutela giuridica

Come abbiamo visto, in molti casi la linea di demarcazione tra le tre tipologie di immagini tutelate dalla legge sul diritto d'autore è labile; con riferimento alla medesima immagine vi possono essere incertezze sull'attribuzione all'una o all'altra tipologia di fotografie.

E' evidente come vi siano orientamenti interpretativi che declinano in maniera differente gli elementi costitutivi dell'opera dell'ingegno con riferimento alle fotografie. Pur con tutte le cautele del caso, ci pare comunque di poter affermare che le Immagini sopra descritte rientrano per la maggior parte nella categoria delle "semplici fotografie" di cui all'art. 87 lda e godano, pertanto, della più limitata protezione ad esse conferita dalle legge sul diritto d'autore.

Come sopra segnalato, va poi considerata un'obiettivo difficoltà nell'individuare il carattere creativo in fotografie che ritraggono opere d'arte figurativa (*"nel campo delle fotografie che riproducono opere dell'arte figurativa e, segnatamente, opere architettoniche...difficilmente la fotografia consegue carattere creativo, in quanto la necessaria fedeltà nella rappresentazione oggettiva del soggetto riprodotto, caratteristica naturale di tale tipo di fotografia, ne costituisce anche l'altrettanto necessario limite"* (Pretura Saluzzo, cit.).

Pare, dunque, sostanzialmente da escludere che tali fotografie possano rientrare tra le "opere dell'ingegno" di cui all'art. 2, n. 7 della legge sul diritto d'autore e possano conseguentemente godere della più ampia tutela a queste accordata.

Si potrebbe, invece, utilizzando alcuni dei criteri interpretativi sopra evidenziati, ritenere che almeno alcune di esse rientrino tra le fotografie di documenti, scritti e oggetti materiali: sulla base di tale qualificazione la fotografia in sé risulterebbe priva di qualsiasi tutela dal punto di vista della legge sul diritto d'autore.

Ne consegue che, salvo specifiche eccezioni, e salva l'esistenza di diritti sugli oggetti ritratti dalle Immagini (su cui si veda il successivo par. 2.3), in linea generale si può affermare che le Immagini appartenenti al Titolare, attesa la qualificazione di "semplici fotografie" delle stesse, l'epoca della loro produzione (comunque anteriore al 1960) e la mancanza delle indicazioni richieste dalla legge sulle medesime, non risultano oggetto di diritti esclusivi di utilizzazione economica ai sensi della legge sul diritto d'autore e possono considerarsi in pubblico dominio. Ciò, lo ribadiamo, facendo riferimento alla disciplina ed alle disposizioni contenute nella legge n. 633 del 22 aprile 1941 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"); non è stata presa in considerazione l'eventuale applicazione di norme previgenti a tale disciplina.

Nel caso – che non si può ovviamente escludere – in cui una o più fotografie siano qualificabili come "opere dell'ingegno" ai sensi dell'art. 2, comma 7, lda, perché tali fotografie possano essere considerate in pubblico dominio e quindi non essere più soggette alla tutela della legge sul diritto d'autore, sarà necessario attendere la completa decorrenza del termine di 70 anni solari calcolati a partire dal primo gennaio dell'anno successivo alla morte dell'autore della fotografia.

Considerazioni in merito alla digitalizzazione di fotografie su materiale analogico (pellicola, carta fotografica)

La digitalizzazione delle fotografie rappresenta una delle modalità in cui può essere esercitato il diritto di riproduzione spettante all'autore ai sensi dell'art. 13 l.d.a.; in quanto semplice riproduzione, tale attività non fa sorgere autonomi e ulteriori diritti sull'immagine frutto della digitalizzazione. E' invece da distinguere il caso in cui, invece, alla digitalizzazione intesa quale mera e semplice trasposizione da formato analogico a formato digitale del risultato estetico fornito dalla fotografia originale, si unisca anche una manipolazione dell'aspetto visivo dell'immagine digitale originata, anche attraverso una consapevole alterazione dei *bit*: tale attività, infatti, potrà dare origine ad un'opera derivata rispetto all'immagine originaria. E nel caso in cui l'immagine originaria sia già caduta in pubblico dominio, la digitalizzazione "creativa" della medesima potrà dare origine ad un nuovo ed autonomo diritto d'autore sull'immagine digitalizzata. Diritto d'autore che sarà, pertanto, di carattere derivativo con riferimento alla paternità dell'opera, ma con riferimento ai diritti di utilizzazione della medesima avrà di fatto carattere originario: soltanto l'autore della digitalizzazione godrà dei diritti esclusivi di sfruttamento economico della fotografia digitalizzata.

Conseguentemente, mentre sarà possibile per chiunque continuare ad utilizzare – ove reperibile – la fotografia originaria in formato analogico caduta in pubblico dominio (e dunque effettuare ulteriori riproduzioni e digitalizzazioni, mettendole a disposizione del pubblico e fatto salvo il rispetto dei diritti morali sull'opera), soltanto l'autore della digitalizzazione potrà disporre della fotografia in formato binario .

Il medesimo ragionamento deve essere fatto rispetto ad altre forme di riproduzione – anche non digitale – dell'immagine originaria, che in qualche modo alterino la fotografia di partenza, aggiungendo elementi "creativi" o comunque manipolandola in maniera tale da fare sorgere un diritto d'autore in capo all'autore della riproduzione.

La paternità e l'attribuzione delle Immagini: un diritto morale sulle “semplici fotografie”?

Trattandosi, come abbiamo sopra evidenziato, di “semplici fotografie”, va osservato che la legge sul diritto d'autore non riconosce esplicitamente in capo al fotografo un diritto morale sulle proprie realizzazioni. A fronte della mancanza di una esplicita previsione normativa, alcuni autori ritengono che il diritto morale non possa essere applicato in via estensiva o analogica; altri, invece, ritengono che anche il fotografo che realizza “semplici fotografie” abbia il diritto di vedersi riconosciuta almeno la paternità delle medesime. Il medesimo contrasto si rinviene nella giurisprudenza: “*Ai sensi degli art. 87 e 91 l. n. 633 del 22 aprile 1941, al fotografo realizzatore di fotografie oggetto di diritti connessi al diritto d'autore spetta il diritto morale di paternità sulle stesse fotografie (nella specie, si trattava di fotografie aventi ad oggetto formelle di alabastro del XIV-XV secolo)*” (Trib. Roma, 20-02-1990). Ma, più recentemente: “*L'autore di una fotografia rientrante nella categoria delle fotografie «semplici», di cui agli art. 87 seg. l.d.a., non può vantare un diritto morale sull'immagine realizzata ai sensi dell'art. 20 legge cit.*” (Trib. Milano, 09-11-2000).

In presenza di tali contrastanti orientamenti, e considerando anche l'interesse generale del pubblico ad una corretta attribuzione della fotografia medesima, anche se “semplice fotografia”, al legittimo autore, è consigliabile riportare il nome dell'autore ogniqualvolta questo sia conosciuto, indicando, in caso contrario, il fatto che l'autore non è noto.

Gli oggetti ritratti dalle Immagini: la tutela del opera del diritto d'autore

Nel caso in cui le Immagini ritraggano opere dell'ingegno di carattere creativo sulle quali spettino ancora all'autore i diritti esclusivi di sfruttamento (dunque si tratti di artisti viventi o deceduti da meno di 70 anni), la riproduzione sarà soggetto alla necessaria autorizzazione dell'autore (o dell'eventuale avente causa dal medesimo, come ad esempio la SIAE nel caso di autore iscritto o che abbia conferito mandato a quest'ultima per la gestione dei propri diritti): *“La diffusione non autorizzata delle fotografie e del progetto relativi ad un'opera dell'ingegno architettonica costituisce lesione del diritto di utilizzazione economica e di riproduzione dell'opera stessa, riservati dalla legge all'autore (nella specie si trattava della pubblicazione delle fotografie e del progetto di una villa, quest'ultimo per di più modificato, in un'opera editoriale diversa da quella per cui il fotografo aveva ottenuto l'autorizzazione)”* (Tribunale Milano, 17-01-2004)

Altre possibili limitazioni relative alle disposizioni in materia di beni culturali

Accanto alle possibili limitazioni derivanti dall'esistenza di diritti di proprietà intellettuale spettanti a terzi sulle Immagini, vi possono essere ulteriori ostacoli al libero utilizzo delle Immagini derivanti, tra l'altro, dalla normativa in materia di beni culturali

Le disposizioni in materia di beni culturali

Il D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) contiene la disciplina in materia di beni culturali..

L'art. 10, comma 1, specifica che *“sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”*, e ancora al comma 2 viene fatta un elenco specifico di beni culturali, tra cui rientrano, tra l'altro *“a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; ... (omissis)”*.

Inoltre al comma 3 del medesimo articolo vengono menzionate una serie di cose immobili e mobili che, per il loro intrinseco ed elevato interesse artistico vengono solo successivamente dichiarate beni culturali ad opera dei competenti organi del Ministero. A tal proposito l'art. 12, comma 1 esplicita che *“le cose immobili e mobili...che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo... (omissis)”*.

Sulla base dell'analisi sopra condotta sulle Immagini, risulta che in molti casi gli oggetti ritratti dalle Immagini sono qualificabili come "beni culturali", così come disciplinati dal D. Lgs. n. 42/2004.

Al riguardo, va osservato che le Immagini stesse, in considerazione dell'epoca cui risalgono (prima metà XX secolo o fine XIX) siano da considerare in alcuni casi beni culturali.

L'art. 107, comma 1 del D.Lgs. 42/2004, rubricato *Uso strumentale e precario e riproduzione dei beni culturali* prevede il potere del Ministero, delle Regioni o di altri enti pubblici che abbiano comunque in consegna i beni in oggetto di acconsentire o meno alla riproduzione degli stessi: "*1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore*".

Attuazione a tale, generica indicazione, è stata quindi data ad opera del Decreto Ministeriale del 20 aprile 2005 – "*Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione dei beni culturali, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42*". In particolare, l'art. 3 del suddetto decreto prevede quale condizione inderogabile per la riproduzione dei beni culturali l'autorizzazione del responsabile dell'Istituto che ha in consegna i beni – "*Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice, e fatte salve le disposizioni a tutela del diritto d'autore, la riproduzione di beni culturali è autorizzata dal responsabile dell'Istituto che ha in consegna i beni stessi...*".

La normativa in esame disciplina nel dettaglio anche le caratteristiche essenziali che deve possedere la domanda di riproduzione, richiedendo non solo l'indicazione degli scopi cui tende l'utilizzazione ma anche l'indicazione delle quantità di copie che si vogliono divulgare nonché le modalità di attuazione della riproduzione (art. 4, comma 1, lett. a) "*l'indicazione degli scopi...(omissis)*", lett. b) "*l'indicazione delle quantità che si intendono ottenere ed immettere sul mercato...(omissis)*").

Ulteriore precisazione – che pare particolarmente rilevante ai nostri fini - è contenuta nel successivo articolo 5, comma 2, all'interno del quale è detto che "*il materiale relativo ai beni culturali ed idoneo ad ulteriori riproduzioni, (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, supporti informatici, calchi, rilievi grafici ed altro) non può essere riprodotto o duplicato con qualsiasi strumento, tecnica o procedimento, senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene e previo pagamento dei relativi canoni e corrispettivi...*" .

L'art. 108 del D. lgs. n. 42/2004 detta quindi i principi in base ai quali debba essere quantificato il canone per la riproduzione dei beni culturali: "*1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:*

- a) *del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;*
- b) *dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;*
- c) *del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;*
- d) *dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente*"

Gli importi dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente (art. 108, comma 6)

Il Codice dei beni culturali ed il Decreto Ministeriale 20 aprile 2005 impongono, pertanto, rilevanti restrizioni alla riproduzione dei beni culturali. Tali restrizioni saranno, pertanto, da tenere in debita considerazione con riferimento all'utilizzo delle Immagini che riproducano beni culturali.

Con riferimento al soggetto che effettua la riproduzione e le finalità per le quali è effettuata, risulta d'altro canto importante rilevare come il medesimo art. 108 del D.Lgs. n. 42/2004 preveda che: *3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.*

In particolare: i beni culturali di interesse religioso

Per quanto riguarda le Immagini che riproducono beni di interesse religioso di proprietà di enti o istituzioni della Chiesa cattolica l'art. 9 del D.Lgs. n. 42/2004 – che è peraltro unica norma che all'interno di tale apparato normativo prenda in considerazione i beni culturali con valenza religiosa - prevede che il Ministero o, per la parte di loro competenza, le regioni provvedano d'accordo con le rispettive autorità, tenendo conto le esigenze imposte dal culto: *“Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità”.*

Inoltre all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio” – viene fatto esplicito rimando all'art. 12 della legge 25 marzo 1985, n. 121 (legge che ratifica e rende esecutivo l'Accordo di modificazione del Concordato lateranense del 1984) al fine di illustrare come, lo Stato e la Chiesa s'impegnino al pieno rispetto della indipendenza e sovranità reciproca (art. 1 L. 121/1985 creata al fine di apportare le necessarie modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, stipulato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede): *“Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.”*

Dal disposto normativo contenuto nel D.Lgs. n. 42/2004 art. 9 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – la disciplina della gestione e l'utilizzo dei beni culturali di interesse religioso è di fatto demandata ad appositi accordi ed intese tra le autorità rappresentanti dello Stato e della Chiesa così come previsto dal disposto di cui all'art. 8, comma 3, Cost. (*“I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”*).

In data 26 gennaio 2005, infatti, il Presidente della C.E.I. (Commissione Episcopale Italiana) ed il Ministro per i beni e le attività culturali hanno quindi sottoscritto un'Intesa, (abrogativa della precedente intesa firmata nel 1996) resa poi esecutiva dal D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78 – *“Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche”* - allo scopo di creare una stretta collaborazione mirata alla conservazione ed alla valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso.

Dall'esame del contenuto dell'Intesa sopra citata si rende necessario un sintetico *excursus* sulla nuova ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni così come introdotta dalla L. Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 – *“Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”*. Una delle esigenze più sentite era infatti quella di adeguare la normativa contenuta nel *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* alla altrettanto nuova suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni. La Costituzione, a seguito della riforma del Titolo V avvenuta nel 2001, prevede infatti all'art. 117 un elenco dettagliato di materie di esclusiva competenza statale nonché un elenco di materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni.

Tra le varie materie di esclusiva competenza dello Stato, l'art. 117, comma 2, *lett. s)* menziona la tutela dei beni culturali, mentre la valorizzazione degli stessi nonché l'organizzazione di ogni tipologia di attività culturale ricadono invece sotto una competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni (art. 117, comma 3). Al riguardo è importante ricordare come la competenza concorrente conferisca alle Regioni potestà legislativa, che deve essere esercitata nel rispetto dei principi fondamentali della materia determinati in via esclusiva dallo Stato (art. 117, comma 3, Cost. *“Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”*).

In ragione di quanto sopra esposto si evince che l'Intesa del gennaio 2005 ha consolidato da un lato la collaborazione tra le rispettive autorità competenti e dall'altro ha definitivamente chiarito i limiti delle competenze delle stesse autorità individuando e prevedendo un'importante novità: la collaborazione a livello regionale (art. 1, comma 2, *“sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni: a) a livello centrale, il Ministro e, secondo le rispettive competenze, i capi dei dipartimenti o i direttori generali del Ministero; il Presidente della C.E.I. e le persone da lui eventualmente delegate; b) a livello regionale, i direttori regionali e i Presidenti delle Conferenze episcopali regionali o le persone eventualmente delegate dai Presidenti stessi; c) a livello locale, i soprintendenti competenti per territorio e materia e i vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi stessi”*).

In tal modo, richiamandosi a quanto previsto dal D.Lgs n. 112/98, si riconoscono le Conferenze episcopali regionali quali interlocutori fondamentali.

Va quindi evidenziato come *“I provvedimenti amministrativi da adottarsi a norma della legislazione statale vigente che abbiano ad oggetto beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, sono assunti dal competente organo del Ministero, previo accordo relativamente alle esigenze di culto, con il vescovo diocesano competente per territorio”* (art. 6 comma 1)

In concreto, si evidenzia l'esistenza a livello regionale e locale di appositi regolamenti che disciplinano il prestito e la riproduzione di beni culturali di proprietà ecclesiastica, che

subordinano la riproduzione di tali beni ad un preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte del Vescovo.

Si veda, a titolo di esempio, quanto previsto dalla Circolare dell'Ufficio diocesano per l'Arte Sacra e i Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Trani, Barletta, Bisceglie e Nazareth del 6 gennaio 2007 (<http://www.arctrani.it/circolare5.pdf>), emanata a seguito della summenzionata intesa: “Le riproduzioni fotografiche, e quant'altro di analogo, sono anch'esse disciplinate dal regolamento diocesano *“Norme per il prestito e la riproduzione di beni culturali di proprietà ecclesiastica”*”.

Anche con riferimento ai beni culturali di interesse religioso, pertanto, deve essere riconosciuta l'esistenza di rilevanti restrizioni alla riproduzione dei medesimi; restrizioni che dovranno essere tenute in debita considerazione nel caso in cui tali beni siano riprodotti nelle Immagini di cui alla presente trattazione.